

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA VIDEORIPRESA E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ASSEMBLEE PUBBLICHE.

1. Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la trasparenza, la partecipazione civica e l'accessibilità alle attività dell'organo consiliare.
2. A tal fine, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell'articolo 38, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. laddove si prescrive che le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, si prevede che tra le forme di pubblicità il Comune possa attivare la video registrazione delle sedute e la loro trasmissione, in modalità streaming, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale e Assemblee Pubbliche, se previsto, alle commissioni e organi collegiali che vengano registrate o trasmesse in diretta.
2. A tal fine sono disciplinate sia le riprese audiovisive effettuate direttamente dall'Ente o dal questo autorizzate, sia le riprese effettuate da soggetti esterni nell'esercizio del diritto di cronaca o per qualunque altra diversa finalità.

3. Modalità delle riprese e della trasmissione

1. Le sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle Assemblee Pubbliche sono trasmesse in diretta sul sito istituzionale dell'Ente o mediante l'utilizzo di apposite piattaforme che ne consentano l'accesso senza restrizioni
2. La trasmissione delle sedute è visibile esclusivamente sul canale youtube del Comune di Spotorno, per tutta la durata del Consiglio comunale ed è sospesa a conclusione di ogni seduta.
3. Durante le riprese le videocamere devono limitarsi a inquadrare il Sindaco, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio, nonché eventuali ulteriori partecipanti alla seduta che siano consapevoli di essere ripresi. Ma in nessun caso deve essere ripreso il pubblico che assiste alla seduta.
4. Eventuali videoriprese da parte della stampa o di altri soggetti esterni, devono essere preventivamente e formalmente autorizzati dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Diritti, limiti e protezione dei dati personali

1. Le riprese audiovisive vengono effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) e le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Al fine di fornire la prescritta tutela del trattamento dei dati personali, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa è affissa un'informativa

con lo scopo di rendere edotti i partecipanti della videoregistrazione e trasmissione on line della seduta.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, in apertura di ogni seduta, fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti circa la videoripresa della seduta e la sua trasmissione in diretta e invita ad adottare un comportamento e un linguaggio adeguati alla funzione svolta, evidenziando i profili di responsabilità personale nel caso in cui si faccia riferimento a dati o informazioni che possano compromettere il diritto alla riservatezza.
4. I componenti del Consiglio comunale e le persone eventualmente chiamate a intervenire alla seduta sono responsabili personalmente delle opinioni espresse nel corso della seduta, così come di ogni eventuale indebito utilizzo di dati personali non pertinenti o informazioni riservate.
5. In ogni caso è vietata la diffusione di informazioni relative a dati giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, e altri dati particolari o sensibili, fatta eccezione per le informazioni che già siano di dominio pubblico e riferite a personaggi di rilevanza pubblica, purché non siano divulgate con intenti diffamatori e offensivi.
6. È fatto divieto al pubblico presente in aula di effettuare riprese audio, video o fotografiche, con qualsiasi mezzo, salvo preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale.
7. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare le riprese da parte di soggetti terzi, anche a fini di informazione o cronaca, purché:
 - non arrechino disturbo al regolare svolgimento della seduta;
 - non comportino trattamento eccedente o lesivo dei diritti e delle libertà degli interessati;
 - siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza, nonché per garantire il corretto svolgimento dei lavori, può in ogni momento limitare, sospendere o revocare le autorizzazioni concesse.
9. Qualora la seduta veda la partecipazione, a qualsiasi titolo, di soggetti minori di età, le riprese e la relativa diffusione sono subordinate all'acquisizione preventiva del consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei legali tutori. In assenza di tale autorizzazione, il Presidente dispone l'oscuramento delle immagini o l'adozione di accorgimenti tecnici idonei a rendere irriconoscibili i minori, garantendo in ogni caso l'assoluto rispetto della tutela dell'immagine e della riservatezza dei soggetti vulnerabili.
10. È in ogni caso vietata la diffusione di immagini o registrazioni idonee a ledere la dignità delle persone presenti o a trattare categorie particolari di dati personali, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.

5. Casi di esclusione e limitazione

1. Le sedute pubbliche, trasmesse in streaming, in ogni caso, non possono riguardare la trattazione di argomenti che si traducano in accuse, giudizi o sospetti nei confronti di soggetti terzi, estranei al consiglio comunale. In tal caso la trasmissione deve essere sospesa e il consiglio prosegue in assenza di collegamento.
2. Non sono trasmesse in streaming o registrate le sedute o le parti di seduta che, ai sensi di legge o del regolamento del Consiglio, devono essere svolte in forma riservata o non pubblica.
3. In caso di comportamenti gravemente inappropriati da parte dei partecipanti (es. diffusione di dati sensibili, interruzione del regolare svolgimento della seduta) il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle riprese o della trasmissione.
4. Ogni consigliere, laddove ritenga che le affermazioni oggetto del proprio intervento possano violare la riservatezza o il decoro di altri soggetti, può chiedere la sospensione della registrazione o della trasmissione.
5. In ogni caso, è facoltà del Presidente del Consiglio disporre l'interruzione o la sospensione della registrazione e della trasmissione della seduta, laddove rilevi la possibile violazione del decoro, della rispettabilità, dell'onorabilità, dell'immagine o della riservatezza di qualsiasi soggetto, sia esterno che interno all'ente.

6. Conservazione delle videoregistrazioni ed eventuale accesso

1. Le registrazioni video delle sedute comunali e delle Assemblee Pubbliche sul canale youtube sono visionabili per un periodo di 6 mesi, funzionale alla redazione del verbale e alle finalità di trasparenza, decorso il quale si procede alla loro rimozione. La registrazione audio e video della seduta è conservata permanentemente agli atti dell'Ente, quale documento a corredo del verbale cartaceo/digitale.
2. Eventuali richieste di accesso alle registrazioni sono sottoposte alla valutazione riguardo la opportunità di divulgazione delle immagini e all'eventualità di richiedere ai contro interessati la prescritta autorizzazione nel caso in cui la visione decontestualizzata o la diffusione incontrollata possano compromettere la riservatezza o l'onorabilità sia dell'interessato sia di terzi eventuali.

7. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti, funzionamento degli organi consiliari, protezione dei dati personali e diritto di cronaca.